



## AVVOCATI COMMERCIALISTI TRIBUTARISTI ASSOCIATI

Dott. Maurizio Bernardo  
Avv. Emiliano Covino  
Dott. Annalisa Raffaella Donesana  
Dott. Antonio Frediani  
Prof. Dott. Massimiliano Giorgi  
Prof. Avv. Raffaello Lupi  
Avv. Gabriele Sepio

*of counsel*

Dott. Lorenzo Barbone  
Prof. Avv. Dario Stevanato

Roma, Li 11 febbraio 2020

**Oggetto: Newsletter Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

### **NOVITÀ IN MATERIA DI IVA**

#### **1. Territorialità Iva nei servizi digitali**

L'art. 1 della Direttiva europea n. 2017/2455 stabilisce che le prestazioni di servizi digitali (telecomunicazione e teleradiodiffusione) intra-UE si considerano realizzate ai fini Iva presso il Paese del prestatore. Ciò detto, vale nel caso in cui non venga superata la soglia annua di 10 mila euro e le prestazioni siano intercorrenti tra B2C, cioè tra un soggetto passivo Iva e un soggetto non passivo Iva. Diversamente - superata la suddetta soglia - la regola della territorialità subisce una variazione, rilevando ai fini Iva il Paese del consumatore.

Sebbene la scadenza prospettata a livello europeo fosse fissata entro il 31 dicembre 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo solo una settimana fa, novellando l'art. 7 *octies* del d.P.R. n. 633/1972 con l'introduzione della soglia annua di 10 mila euro. Al fine di definire la soglia, è necessario far riferimento all'ammontare annuo realizzato in tutti i Paesi europei di consumo e non al singolo Stato di destinazione della prestazione.

ROMA  
Via Fregene, 67 -  
00183  
Tel. +39 06 68134820

ROMA  
Via Latina, 20 -  
00179  
Tel. +39 06 7726471

MILANO  
Via Quintino Sella, 4 - 20121  
Tel. +39 02 89096574

Inoltre, il prestatore può anche esercitare un'opzione, che determina la tassazione nello Stato del committente. L'opzione ha una durata non minore di due anni e dovrà essere data comunicazione nella dichiarazione dell'IVA nell'anno in cui si esercita.

Altre novità sono state introdotte dal decreto legislativo come l'estensione del regime MOSS, che riconosce la possibilità ai prestatori di servizio, operanti nell'ambito dei servizi digitali, di poter presentare la dichiarazione Iva ed effettuare il versamento dell'imposta presso un unico Stato UE. Il regime viene, ad oggi, riconosciuto anche ai prestatori stabiliti fuori dall'Unione Europea, ma identificati presso la stessa. Si evita, in tal modo, un eccessivo onere in capo al prestatore per tutte le prestazioni con committenti europei.

## NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E PRODUTTIVITÀ

### 1. Tassazione delle *stock option*: Risposta ad interpello 23 del 2020

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 23 del 2020, si è pronunciata sul momento impositivo delle *stock option* (più precisamente, *vested C ordinary shares*), rilasciate ai *manager* dal datore di lavoro.

Più nello specifico, l'Amministrazione finanziaria precisa la coincidenza del momento impositivo con l'acquisizione da parte del *manager* della titolarità delle azioni, assegnate dalla Società istante per premiare i propri dipendenti per la permanenza duratura presso la realtà sociale. Così, il momento di percezione coinciderà perfettamente con quello in cui il *fringe benefit* esce dalla sfera patrimoniale dell'erogante per entrare in quella del dipendente. Le *stock option* costituiscono reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 49 e 51 del T.U.I.R., in applicazione del principio di cassa.

Infine, l'AdE ha fornito una spiegazione dei momenti principali nel caso di assegnazione di un piano di *stock option*, distinguendo il momento c.d. *grating* (cioè il momento in cui potrà esercitare il diritto di opzione per diventare azionista della Società), il momento c.d. *vesting period* (ovvero, il momento intercorrente tra l'offerta dell'opzione al termine iniziale per il suo esercizio), infine, il momento c.d. *exercising*, cioè il momento in cui si acquisiscono le azioni. Solo questo momento rileva ai fini impositivi.

### 2. Buoni pasto cartacei: la tassazione

Con la Legge di bilancio 2020, le soglie dei buoni pasto di non tassabilità sono state innalzate per i buoni pasto elettronici, dall'altro, sono state ridotte per i buoni pasto cartacei. Di conseguenza, i buoni maturati, a partire dal primo di gennaio 2020, saranno imponibili per l'eccedenza di importo tra il vecchio limite di non tassabilità 5,29 euro e

il nuovo limite di 4 euro. Al contrario, i buoni pasto maturati nel 2019 e con un valore facciale da 5,29 euro non saranno soggetti a tassazione.

Resta, invece, invariata la deducibilità dal reddito di impresa prodotto, che sarà totale indipendentemente dal valore facciale di buoni e dai nuovi limiti fissati.

Si evince un doppio trattamento: uno di totale deducibilità in capo ai datori di lavoro, dall'altro, una imponibilità limitata alla eccedenza dal limite fissato dalla legge. I datori di lavoro dovranno, pertanto, applicare le ritenute fiscali e contributive sulle buste paghe dei propri dipendenti nel caso di buoni pasto eccedenti il limite fissato dalla Legge di bilancio 2020.

### **3.Auto aziendali: dubbi interpretativi**

In riferimento alla disciplina delle auto aziendali, la Legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova disciplina per le auto aziendali in uso promiscuo, rilasciate ai dipendenti con contratti con decorrenza a partire dal 1° luglio 2020.

Più nello specifico, la normativa vincolata alle emissioni di Co2 fa riferimento alle auto di nuova immatricolazione, sorgendo automaticamente dei dubbi interpretativi soprattutto nel caso di auto usate o a *km 0* acquistate dalle azienda. In questi ultimi casi, l'immatricolazione è già avvenuta in un momento precedente al momento di acquisto della vettura.

A tal riguardo, si prospettano diverse interpretazioni. Una interpretazione comporterebbe la tassazione dell'auto aziendale, in base al suo valore normale *ex art. 9 T.U.I.R.* Un'altra, invece, prospetterebbe una tassazione dell'auto aziendale usata secondo la disciplina previgente. Un'altra ancora, più condivisibile, considererebbe equiparata un auto aziendale usata con una auto aziendale nuova, non rilevando il riferimento alla "nuova immatricolazione".

Si aspetta, a tal riguardo, un chiarimento da parte del Legislatore.

Un altro dubbio sorge con la specificazione di contratti stipulati con i dipendenti a partire dal 1° luglio 2020. Non è chiaro se debba rilevare il momento di acquisto dell'auto o di assegnazione della stessa al dipendente. Il momento più corretto sarebbe quello di acquisto o di stipulazione di contratti di leasing, al di là del momento di assegnazione al lavoratore dell'auto.

## **ALTRE NOVITÀ**

### **1.Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 26 del 2020**

L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul regime dei contro esodati, riconosciuto agli impatriati, con determinate caratteristiche, per il periodo 2016-2020.

Il regime prevede agevolazioni fiscali a favore degli impatriati, soprattutto, in termini di abbattimento della base imponibile ai fini Irpef (fino all'80%), incentivando così il ritorno dei soggetti altamente specializzati o con ruoli dirigenziali in Italia.

Specificamente, l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata sulla data del trasferimento in Italia da parte del soggetto residente all'estero, che, secondo la nuova modifica del D.lgs. 147/2016, sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2015.

L'Amministrazione prospetta una interpretazione *pro* contribuente, non riconoscendo nessun limite di trasferimento iniziale in Italia.

Infine, il D.l. 34/2019 ha introdotto delle novità come una maggiore riduzione della base imponibile al 70% e al 90% per chi si trasferisce nel Mezzogiorno per cinque periodi di imposta; una estensione dell'ambito soggettivo, includendo anche gli sportivi a livello professionale; una estensione del beneficio per altri cinque periodi di imposta per chi possiede un immobile abitabile in Italia o chi ha prole a proprio carico. Le novità sono applicabili a chi ha realizzato il trasferimento in Italia a partire dal 30 aprile 2018.

## **2. Rateizzazione della plusvalenza dei marchi**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 19 del 2020, ha confermato che la rateizzazione della plusvalenza dei marchi, *ex art.* 86 T.U.I.R. comma 4, può essere realizzata anche quando i marchi non risultano iscritti in bilancio.

L'Amministrazione finanziaria, a tal riguardo, conferma quanto già in più occasioni pronunciato e cioè in senso favorevole ad ammettere la rateizzazione anche quando i beni immateriali non risultino dal bilancio aziendale.

## **3. Appalti e subappalti: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

In occasione di Telefisco 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina anti-evasione in ambito appalti e subappalti con valore superiore a 200 mila euro. Seppure in vigore dal 1° gennaio 2020, i nuovi obblighi di controllo in capo al committente non saranno necessari sulle ritenute che gli appaltatori dovranno versare nel termine del 17 febbraio; ciò detto, a condizione che le retribuzioni pagate a gennaio 2020 siano maturate nel periodo di imposta precedente, 2019. In questo caso, la maturazione è avvenuta a dicembre 2019 e, di conseguenza, in un momento anteriore alla novità legislativa.

Pertanto, con la risoluzione 108/2019, si conferma che gli obblighi suddetti graveranno sul committente solo a partire dal 2020, in riferimento agli appalti e i subappalti commissionati a partire da gennaio di quest'anno.

## **4. Indennità di maternità nel regime forfettario**

L'indennità di maternità per le lavoratrici in regime forfettario non sono da considerare ricavi dell'attività, non dovendo questa rientrare nel computo dei 65 mila euro per rimanere nel regime. L'Amministrazione finanziaria, infatti, precisa che l'indennità è comunque liquidata in sostituzione del reddito principale, ma non si computa al ammontare entro cui è possibile godere del regime forfettario.

Sorgono, pertanto, problemi per inquadrare l'indennità nel modello persone fisiche.

## **NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE**

### **1. Tassazione dell'indennizzo per mancato reddito da lavoro**

La risposta ad interpello n. 27/2020 afferma che l'indennizzo per mancato reddito da lavoro, a causa di una risoluzione del contratto di lavoro in maniera anticipata, debba essere tassato quando costituisce in maniera esclusiva una "sostituzione" del reddito. Pertanto, si applicherà anche la ritenuta prevista dall'art. 25, comma 1, del d.P.R. 633/1973.

Nel caso di specie – sottolinea l'Amministrazione finanziaria – l'indennizzo va a risarcire esclusivamente il lucro cessante, causato dalla risoluzione in maniera anticipata del rapporto lavorativo, mancando invece il danno emergente collegato alla riduzione del patrimonio del lavoratore.

### **2. Decreto sul taglio del cuneo fiscale**

In data 5 febbraio, è stato pubblicato il Decreto 5 febbraio 2020 n.3 che attua quanto disposto dalla Legge di bilancio 2020, al fine di ridurre il cuneo fiscale gravante sulle buste paga dei lavoratori dipendenti anche pubblici. Si è stanziato, a riguardo, un fondo che permetta l'adozione di misure, che permettano una riduzione del carico impositivo, e sono stati introdotti dei *bonus* a scaglioni.

Così, il *bonus Renzi* si innalza da 80 euro a 100 euro netti mensili per i redditi fino a 26.600 euro.

Si introduce, a partire dal 1° luglio, un *bonus* per i redditi fino a 28 mila euro pari a 600 euro per i primi sei mesi del 2020, versando in busta paga 100 euro netti al mese ed innalzandosi a 1.200 euro per il 2021.

Per i redditi superiori a 28 mila e fino a 40 mila, invece, si prevede una detrazione fiscale per i primi sei mesi del 2020 che decresce all'aumentare del reddito, passando da 80 euro per i redditi pari a 35 mila euro e azzerandosi per i redditi di 40 mila euro.

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.



**Studio ACTA**